



Decreto Rettorale

Emanazione del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Verona nel testo allegato al presente decreto.

LA RETTRICE

VISTO l'art. 19, comma 1, lettera j), Statuto, il quale prevede che *«il Senato approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...] i regolamenti in materia di didattica e di ricerca [...]»*;

VISTE le deliberazioni assunte, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico del 30 giugno 2026 recanti modifiche ed integrazioni al *«Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Verona»*, emanato con Decreto Rettorale n. 5288 del 2 luglio 2020;

VISTO l'art. 6, comma 6, l. n. 168/1989, il quale prevede che *«i regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore»*;

VISTO il decreto n. 461/2025 del Ministro dell'Università e della Ricerca recante nomina della prof.ssa Chiara Leardini a Rettrice dell'Università degli Studi di Verona per il sessennio 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2031;

VISTO l'art. 65 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), come modificato dalla l. 24 luglio 2023, n. 102, recante *«Modifiche al codice della proprietà industriale»*;

RILEVATO CHE l'art. 57, comma 2, Statuto prevede che *«i regolamenti approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito»*;

RITENUTO CHE la suddetta norma, nella parte in cui disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti citati, sia applicabile in via analogica a tutti i regolamenti di Ateneo;

CONSIDERATO CHE le suddette deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione disciplinano l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al *«Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Verona»*, emanato con Decreto Rettorale n. 5288 del 2 luglio 2020, il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo

EMANA

il *«Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Verona»* nel testo allegato al presente decreto.



DISPONE

che il suddetto regolamento:

- 1) sia pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo;
- 2) entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

LA RETTRICE

Prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter ess. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

Indice

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale	5
Art. 4 – Ambito di applicazione del Regolamento	6
Titolo II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	6
Art. 5 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali	6
Art. 6 – Risultati conseguiti dagli studenti dei corsi di laurea	7
Titolo III - GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	7
Art. 7 – Riservatezza	7
Art. 8 – Comunicazione	8
Art. 9 - Diritti e doveri dei Ricercatori	8
Art. 10 – Valorizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale	9
Art. 11 – Ripartizione dei proventi	9
Art. 12 – Area Research Transfer	9
Titolo IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 13 – Prima applicazione della disciplina della Commissione Proprietà Intellettuale e Industriale e Spin off	10
Art. 14 - Entrata in vigore e abrogazioni	10



Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Premesso che

- lo Statuto:
 - i. all'art. 8 co. 1 prevede che l'Università favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
 - ii. all'art. 51 co. 2 dichiara che l'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi;
- il Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi:
 - i. disciplina le modalità di svolgimento di attività di ricerca, di formazione e di consulenza per conto di terzi concluse tra l'Università degli Studi di Verona ed enti pubblici o privati attraverso accordi di programma e contratti e che possono condurre alla realizzazione o al conseguimento di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale;
 - ii. stabilisce che la corretta gestione della proprietà industriale e intellettuale sulle conoscenze e, più in generale, sui risultati dell'attività di ricerca svolta, deve considerarsi uno strumento fondamentale non solo al fine di promuovere tale attività di ricerca, ma anche al fine di valorizzarla adeguatamente;
- l'Articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) così come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102 "Modifiche al codice della proprietà industriale";

tutto ciò premesso, l'Università di Verona adotta il presente Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:
 - a) "Ateneo": l'Università di Verona;
 - b) "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia:
 - i. finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo;
 - ii. posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture;
 - iii. condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;
 - c) "Autore/i" (oppure, in alternativa, "Inventore/i"): i "Ricercatori" coinvolti attivamente ed effettivamente nella creazione del "Bene Immateriale";
 - d) "Beni Immateriali": le invenzioni, i modelli di utilità, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;
 - e) Brevetto/i": titolo di proprietà industriale che conferisce al titolare un diritto esclusivo e temporaneo di sfruttamento di un'invenzione in un determinato territorio, consistente nel diritto di realizzarla, utilizzarla e commercializzarla, nonché di vietare a terzi non autorizzati tali attività, ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale. Il brevetto ha ad oggetto un prodotto o un procedimento che costituisce una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico e suscettibile di applicazione industriale. Il termine comprende sia le domande di brevetto sia i brevetti concessi, relativi a invenzioni industriali, modelli di utilità e varietà vegetali;
 - f) "Clausole Standard": adozione dei contratti standard predisposti dall'Ateneo o delle clausole

per la tutela della proprietà intellettuale e industriale riportate negli stessi da integrare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata da terzi, enti pubblici o privati;

g) “CPI”: D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii. – Codice della Proprietà Industriale;

h) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;

i) “Invenzione Occasionale”: invenzione conseguita al di fuori dell'esecuzione o dell'adempimento di un rapporto con l'Ateneo, senza utilizzo di risorse dell'Ateneo e in ambito tecnico non riconducibile all'attività del ricercatore);

j) “Linee Guida CPI”: linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 65, comma 5, del Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla legge 24 luglio 2023, n. 102;

k) “Responsabile Scientifico”: il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi;

l) “Ricercatori”: i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado coinvolti in “attività di ricerca”;

m) “Strutture”: i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto;

n) “Valorizzazione”: le iniziative per lo sfruttamento dei “Diritti di Proprietà Intellettuale” tramite la concessione in licenza o la cessione a soggetti potenzialmente interessati (enti pubblici e/o privati, società, ecc., di seguito genericamente indicati come Enti) a fronte di un adeguato corrispettivo.

Art. 3 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale

1. Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà industriale e intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

2. Al fine di realizzare gli indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale, è istituita presso l'Università di Verona la Commissione Proprietà Intellettuale e Industriale e Spin off. La Commissione è formata da non meno di cinque e non più di nove componenti, di cui al massimo due componenti esterni all'Ateneo ed è presieduta dal Prorettore alla Valorizzazione delle conoscenze per la società. I Commissari sono nominati dal Rettore, restano in carica per 3 anni accademici e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Il Presidente convoca la Commissione, anche per via telematica, e predispone l'ordine del giorno. Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, un referente tecnico amministrativo dell'Area Research Transfer di Ateneo. La Commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Rientrano tra i compiti primari della Commissione quelli di:

a) rendere il proprio parere sull'opportunità di concorrere ai costi di brevettazione di un'invenzione universitaria, qualora ciò venga richiesto dal competente Ufficio dell'Area Ricerca;

b) rendere ai Centri di responsabilità amministrativa il proprio parere vincolante sulle ipotesi di deroga alle percentuali di cui all'art. 11 del presente regolamento;

c) dare, su richiesta di organi od uffici di Ateneo o dei Centri di Responsabilità interessati, il proprio parere sulle clausole relative ai diritti di PI contenute in contratti di ricerca commissionata all'Ateneo e su ogni altra pattuizione avente ad oggetto diritti di PI su invenzioni universitarie;

d) assolvere funzioni consultive in ordine alle scelte ed indirizzi della politica di ricerca applicata e di protezione della PI di Ateneo, ivi comprese le questioni di diritto d'autore e di tutela del



software non brevettabile (finché non vengano emanati appositi regolamenti di Ateneo in relazioni a tali ultime materie);

e) espletare altresì le funzioni previste per la Commissione dal «Regolamento Spin off dell'Università di Verona».

4. Qualora l'Ateneo abbia acquisito, a qualsiasi titolo, il diritto al brevetto o di brevetto relativo ad un'invenzione universitaria, la Commissione avrà altresì il compito di:

- a) valutare la convenienza di atti di disposizione del brevetto al mercato;
- b) dare il proprio parere sull'opportunità e sull'ambito di estensione ad altri paesi della protezione brevettuale delle invenzioni delle quali l'Ateneo è titolare esclusivo, ai sensi delle convenzioni internazionali, individuando le aree geografiche di maggiore interesse;
- c) individuare soggetti pubblici o privati interessati ai brevetti acquisiti dall'Ateneo in via esclusiva o in comunione con altri soggetti;
- d) avvalendosi per le valutazioni di cui sopra, se necessario, del parere retribuito di uffici di consulenza esterni.

5. Per quanto attiene alle regole del voto, ai rapporti tra componenti della Commissione, alla forma e validità degli atti, alla sostituzione dei membri, si fa rinvio, ai principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali di Ateneo. In caso di parità per astensione di taluno dei componenti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni la Commissione redige verbale.

I componenti della Commissione devono comunicare, in relazione a singole procedure, eventuali situazioni di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi ed astenersi dal partecipare alle delibere nella quale tale interesse possa rilevare.

Art. 4 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali, come definiti dall'articolo 2, co. 1, lett. d) del presente Regolamento, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.

Titolo II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 5 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 65 co. 1 CPI.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 65, comma 4, lett. a), del Codice della Proprietà Industriale:

- a) spettano al Ricercatore i risultati della ricerca conseguiti nello svolgimento di attività extraistituzionali, ai sensi del Decreto Rettorale rep.n.1866 del 17 novembre 2017 recante "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore", fatte salve le attività svolte nell'ambito di spin-off riconosciuti dall'Ateneo;
- b) spettano al Ricercatore i risultati della ricerca conseguiti nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dal medesimo in regime di tempo definito;
- c) spettano al Ricercatore i risultati della ricerca aventi le caratteristiche di Invenzione Occasionale, come definita all'articolo 2. In tali casi, l'Ateneo ha diritto di opzione per l'acquisto del brevetto a titolo oneroso, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta protezione dell'invenzione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ricercatore è tenuto a dimostrare che i risultati sono stati conseguiti nello svolgimento di attività professionali o di ricerca non riconducibili all'Attività di Ricerca accademica.

4. Nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo, la titolarità, l'utilizzo, la tutela e la valorizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali sono disciplinati dal contratto con il soggetto finanziatore, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, del "Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi" e delle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 65, comma 5, del Codice della Proprietà Industriale.



La disciplina contrattuale è definita tenendo conto della natura dell'attività svolta, dell'apporto inventivo, creativo, scientifico e finanziario delle parti, dell'utilità attesa dal soggetto finanziatore e delle prospettive di sfruttamento industriale e commerciale dei risultati, assicurando un'equilibrata composizione degli interessi coinvolti.

In ogni caso, resta fermo l'interesse dell'Ateneo alla tutela della paternità scientifica dei risultati, alla loro pubblicazione e disseminazione secondo modalità compatibili con la protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché alla possibilità di utilizzo dei risultati per finalità istituzionali di ricerca, didattica e trasferimento delle conoscenze, salvo quanto diversamente previsto dal contratto nel rispetto della normativa applicabile.

5. Al Ricercatore spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto Autore dell'invenzione conseguita nell'ambito dell'Attività di Ricerca e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali.

Art. 6 – Risultati conseguiti dagli studenti dei corsi di laurea

1. Ai fini del presente Regolamento, gli studenti sono equiparati ai Ricercatori limitatamente ai risultati conseguiti nell'ambito di Attività di Ricerca svolte con il concorso di risorse dell'Ateneo.

2. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati conseguiti dagli studenti spettano all'Ateneo qualora tali risultati siano stati ottenuti, anche in parte, mediante l'utilizzo di risorse dell'Ateneo, quali, a titolo esemplificativo, finanziamenti, infrastrutture, attrezzature, know-how, attività di tutoraggio o supervisione, nonché nell'ambito di progetti, programmi o iniziative comunque riconducibili all'Ateneo.

3. Resta fermo il diritto dello studente ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e a partecipare alla ripartizione dei proventi secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Qualora i risultati siano conseguiti al di fuori delle condizioni di cui al comma 2, i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano allo studente.

Titolo III - GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 – Riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.

2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:

- a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
- b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;

3. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo
- b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
- c) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
- d) le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.



Art. 8 – Comunicazione

1. Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale come definito dall'articolo 2, co. 1, lett. d) del presente Regolamento o sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, è obbligato a comunicare immediatamente l'oggetto dell'invenzione al servizio preposto così come previsto dall'art. 65 co. 2 CPI.

2. Il Ricercatore è tenuto a comunicare l'oggetto del Bene Immateriale in modo completo e dettagliato all'Ateneo per il tramite dell'ufficio di trasferimento tecnologico, e fornire le informazioni e l'assistenza richiesta per le verifiche finalizzate a determinare la tutelabilità del Bene Immateriale, redigere le domande di brevetto e le altre domande di tutela dei diritti di proprietà industriale, nonché partecipare attivamente alle procedure di tutela necessarie.

3. La comunicazione prevista deve essere redatta sul modello di Invention Disclosure predisposto dall'ufficio di trasferimento tecnologico, completa in ogni sua parte e corredata da ogni informazione rilevante al fine di consentirne la valutazione dell'interesse da parte dell'Ateneo. La comunicazione è sottoscritta da tutti gli inventori, compresi i soggetti esterni, e riporta, qualora l'invenzione sia riferita a più soggetti, l'indicazione del singolo contributo e l'ente di appartenenza dell'inventore. In mancanza dei suddetti elementi la comunicazione è priva di efficacia.

4. La Commissione di cui all'art.3, a seguito di una preliminare verifica tecnica dell'ufficio preposto in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale, delibera in merito all'interesse dell'Ateneo ad avviare la procedura di deposito della domanda di brevetto o per modello di utilità o per la tutela del diritto di proprietà industriale.

5. In caso di risultati brevettabili, l'Ateneo, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, deposita la domanda di Brevetto o comunica al Ricercatore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione al Ricercatore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ateneo immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. I suddetti termini sono sospesi, qualora la procedura sia ritardata su richiesta degli inventori o per causa imputabile agli stessi.

6. Qualora l'Ateneo non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di Brevetto o comunichi il non interesse a procedere, il Ricercatore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto.

7. Nel caso in cui le Invenzioni o i Beni Immateriali siano ottenuti con la partecipazione di soggetti esterni all'Università, i Ricercatori ne danno tempestiva comunicazione agli enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di stipulare un accordo in merito alla contitolarità, alla protezione e alla gestione dei risultati conseguiti.

Art. 9 - Diritti e doveri dei Ricercatori

1. Il Ricercatore è tenuto a:

- a) salvaguardare la novità dell'invenzione frutto della propria attività di ricerca, al fine di non pregiudicarne i requisiti di protezione stabiliti dalla normativa vigente;
- b) comunicare l'oggetto dell'invenzione in modo completo e dettagliato all'Ateneo per il tramite dell'ufficio di trasferimento tecnologico, e fornire le informazioni e l'assistenza richiesta per le verifiche finalizzate a determinare la tutelabilità delle invenzioni, redigere le domande di brevetto e le altre domande di tutela dei diritti di proprietà industriale, nonché partecipare attivamente alle procedure di tutela necessarie;
- c) contribuire attivamente alle attività di valorizzazione dell'invenzione.

2. Il Ricercatore ha altresì diritto:

- a) di pubblicare, nel caso in cui il risultato sia potenzialmente suscettibile di tutela, i risultati scientifici della propria attività di ricerca secondo i tempi e i modi volti a garantire la novità dell'invenzione, specificati nell'articolo 8 (Comunicazione);



- b) di utilizzare l'invenzione nell'ambito della sua attività di ricerca e didattica, ivi compresa quella finanziata da terzi, concordando termini e modalità di sfruttamento, nel rispetto degli eventuali impegni assunti dall'Università nei confronti di terzi, avendo anche riguardo alle clausole sulla gestione della proprietà industriale e intellettuale negoziate dall'Università con gli stessi.

Art. 10 – Valorizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale

1. L'Ateneo valorizza e sfrutta economicamente i Diritti di Proprietà Intellettuale di cui è titolare mediante accordi con soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo, all'applicazione e alla diffusione dei risultati della ricerca.
2. A tal fine l'Ateneo, nell'esercizio della propria autonomia, determina le modalità più idonee di sfruttamento dei Beni Immateriali, anche attraverso la concessione di licenze, la cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e ogni altra forma contrattuale ritenuta adeguata.
3. Le decisioni relative alle strategie di tutela e valorizzazione sono assunte dalla Commissione di cui all'art. 3, anche con l'eventuale coinvolgimento e collaborazione del Ricercatore.
4. L'Ateneo stabilisce in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere, l'ammontare dei corrispettivi e ogni altro aspetto economico e giuridico connesso alla migliore valorizzazione dei Beni Immateriali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del presente Regolamento.

Art. 11 – Ripartizione dei proventi

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde:
 - a) il **65%** dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione al Ricercatore;
 - b) il **15%** dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione alla Struttura cui il Ricercatore afferisca al momento del deposito della domanda di brevettazione o di registrazione ovvero, in mancanza, al momento della comunicazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
 - c) Il **20%** dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione all'Ateneo.Parte dei proventi di cui alla lettera c) potrà essere riconosciuta, nell'ambito del fondo per la premialità, quale incentivo al personale dell'Area Research Transfer direttamente coinvolto nelle attività di valorizzazione, negoziazione e commercializzazione dei Risultati.

Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale. Gli oneri a carico ente sui corrispettivi spettanti al Ricercatore graveranno proporzionalmente sulla quota di proventi spettanti all'Ateneo e alla Struttura.

2. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi proporzionalmente al contributo effettivamente portato alla ricerca, e comunque pari a quanto da ciascuno comunicato ai sensi dell'art. 8, ovvero, in difetto, in parti uguali.
3. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'acquisizione di titolarità sui Beni Immateriali ai sensi dell'articolo 8 comma 6, il Ricercatore ottenga proventi derivanti dalla valorizzazione di tali Beni Immateriali, corrisponderà all'Ateneo una quota di detti proventi, pari al 10% del loro ammontare complessivo a titolo di contributo per i costi sostenuti dall'Ateneo per il conseguimento dei Beni Immateriali. La suddetta percentuale si intende al netto delle spese sostenute dal Ricercatore per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale. Il Ricercatore e l'Ateneo adotteranno in maniera collaborativa le procedure e gli accordi necessari per riconoscere tale quota di proventi.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un programma per elaboratore, una banca dati, un'opera di disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, sulla base di uno specifico accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo. In tale ipotesi l'Ateneo definisce le modalità di sfruttamento dei relativi diritti con specifici accordi.

Art. 12 – Area Research Transfer

1. Al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo mette a disposizione dei Ricercatori i servizi dell'Area Research Transfer.
2. L'Area Research Transfer istituita ai sensi dell'art. 65 bis del CPI ha la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati.



3. L'Area Research Transfer supporta la Commissione nelle attività istruttorie e attua le decisioni assunte dalla stessa.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Area Research Transfer dispone di una propria dotazione finanziaria, destinata alla tutela, gestione e valorizzazione dei Beni Immateriali e dei Diritti di proprietà industriale, nonché al supporto delle iniziative di trasferimento tecnologico.

Titolo IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 – Prima applicazione della disciplina della Commissione Proprietà Intellettuale e Industriale e Spin off

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la Commissione, di cui all'articolo 3, nominata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento resta in carica per due anni accademici.

2. Alla scadenza del predetto mandato biennale, i componenti della Commissione possono essere confermati, nella medesima composizione o con diversa composizione, per un ulteriore mandato di tre anni accademici. Tale conferma rileva ai fini del limite di cui all'articolo 3, comma 2, secondo cui i componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

Art. 14 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo.